



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. Prot. 169 del 25/06/20

ALLA COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

e p.c.

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana **LAMORGESE**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Salvatore Mario **MULAS**

Tramite:

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta **LULLI**

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio **DATTILO**

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana **LANZA BUCCERI**

Oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA ART.6 COMMA 3) DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 OTTOBRE 2018, N.127.

Premesso che la procedura di mobilità del personale assunto come Vigile del Fuoco che non ha superato il periodo minimo di permanenza di cinque anni nella sede di prima assegnazione è da ritenersi lesivo. La presente nota si formula al fine di evitare il ripetersi di illegittime preclusioni alla mobilità per i Vigili del Fuoco con anzianità inferiore ai 5 anni, e dunque i conseguenti contenziosi, avente ad oggetto *“Mobilità del personale appartenente al ruolo di vigile del Fuoco non specialista”*, che: *“ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, entrato in vigore il 21 novembre 2018, comma 3 punto 2, “il periodo minimo di permanenza dei vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni” pertanto non potrà presentare la domanda di mobilità il personale assunto come Vigile del Fuoco con decorrenza giuridica ed economica successiva a tale data (21 novembre 2018)”*.

La preclusione per i Vigili del Fuoco della possibilità di chiedere nei primi cinque anni di servizio il trasferimento dalla sede di prima assegnazione, è illegittima.

Posto che in materia di mobilità non si applicano al personale dei Vigili del Fuoco le disposizioni degli artt. 30 e ss. Del D.lgs. 165/2001, nel bando di mobilità si fa espresso richiamo all’accordo integrativo del

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Let. Amm. Prot. 169 del 25/06/20

31.07.2013 sottoscritto con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, informando la materia della mobilità, disciplina i criteri per la formulazione delle graduatorie tra i quali prevede il criterio di anzianità, che viene palesemente sacrificato col l'applicazione del limite di permanenza, anche in occasione di procedure di mobilità propedeutiche all'assegnazione delle sedi per i vincitori di successivi concorsi/corsi.

Pertanto la novella normativa dell'art. 6 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, richiamata nel bando, dovrà essere interpretata in armonia con l'accordo integrativo citato, consentendo in dette procedure la partecipazione di tutti i Vigili del Fuoco in servizio senza tenere conto del limite dei 5 anni. .

Pertanto, evidenziata la disparità di trattamento e la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, efficienza, nonché la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'attuazione dei criteri di cui all'accordo integrativo del 31.7.2013, considerata l'illegittimità del comportamento per l'esclusione dei Vigili del Fuoco con anzianità inferiore ai 5 anni, alla procedura di mobilità e i danni ad essa conseguenti, con la presente da valere ad ogni effetto di legge quale atto di messa in mora e formale diffida anche ai sensi della legge 241/90, l'istante come in atti rappresentata e domiciliata

Si chiede di rimuovere il limite di permanenza minimo di cinque anni nella sede di prima assegnazione al fine di garantire ai Vigili del Fuoco con anzianità inferiore ai 5 anni i nelle future procedure di mobilità propedeutiche alla individuazione delle sedi da assegnare ai neo assunti (corsi successivi) al fine di garantirne la partecipazione.

In alternativa si propone (nel pieno rispetto dell'ordine in ruolo di ogni appartenente alla pubblica amministrazione) che all'Articolo 6 comma 3, ultimo periodo, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente "due; Comma 3 bis: il periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni, può presentare la domanda di mobilità, in deroga al precedente comma 3, il dipendente che inserisca tra le scelte di destinazione, il comando della propria provincia di residenza o comandi di province limitrofe.

La presente modifica si pone l'obiettivo di mantenere in attuazione un principio di priorità, ormai consolidato negli anni dalle procedure di prima assegnazione e di successiva mobilità del CNVVF, nei confronti di anzianità di servizio e residenza anagrafica.

Appare ovvio che il particolare servizio svolto dalle componenti operative del CNVVF ha tra le principali caratteristiche la conoscenza del territorio locale e dei pericoli ad esso legati le quali consentono di garantire una più efficace azione sui compiti di istituto chiamati a svolgere.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004